



CITTA' DI BIELLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA N. 4/2016 P.M.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO E INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 e 7, DEL T.U.L.P.S. NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI DAL COMUNE. PARZIALE RETTIFICA E INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 2/2016

IL SINDACO

PREMESSO CHE con Ordinanza n. 2/2016 il Sindaco, in ossequio a quanto stabilito dalla L.R. n. 9 del 2 maggio 2016 ha provveduto a determinare gli orari di utilizzo delle attività delle sale da gioco e l'esercizio degli apparecchi automatici da gioco e intrattenimento che rientrano nella competenza autorizzativa del Comune;

che l'Ordinanza è stata adottata in attuazione dell'art. 6 della L.R. n. 9/2016 che sottopone a limitazione di orario tutti gli apparecchi di cui all'art 110 commi 6 e 7 del RD 773/1931;

Ritenuto di specificare che, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. 68 del 21.07.2015, le limitazioni si riferiscono esclusivamente all'utilizzo di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro (art 110 comma 6 del Tulps).

DATO ATTO CHE il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) è stato riconosciuto ufficialmente dall'organizzazione Mondiale della Sanità come patologia ed è stato classificato nel DSM come "disturbo del controllo degli impulsi non classificati altrove";

che la ludopatia è un vero e proprio disturbo psicopatologico, una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere, alla necessità imperante di giocare e a percepire sofferenza se costretto ad astenersi da gioco;

che giocare denaro diventa, almeno in alcuni momenti, il centro di interesse esclusivo, la passione, l'occupazione, la preoccupazione centrale della propria esistenza e quest'attività conduce, presto o tardi, il giocatore alla disorganizzazione della sua vita ed alla totale mancanza di controllo sulla gestione del denaro;

che con il tempo,⁴ gli individui colpiti da “ludopatia” cominciano a contrarre debiti e non riescono più a controllare né i soldi persi, né la quantità del tempo trascorso a giocare e in breve rischiano di perdere anche il lavoro e gli affetti

che negli ultimi anni, anche nel nostro territorio, sempre più spesso si rivolgono ai Servizi Sociali persone con problematiche di tipo economico, dovuto a situazioni di sovra-indebitamento causate in molte circostanze dal gioco patologico;

che i dati ufficiali forniti dal Bollettino dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Piemonte sulle dipendenze da sostanze e comportamenti – anno 2015 -, rilevano un aumento percentuale dei pazienti in terapia Gap (9%) rispetto al 2014 (8,4%), a conferma che la patologia della dipendenza da gioco è in crescita

che sul territorio biellese dal 2012 si è costituito un tavolo permanente, denominato GAP. per la prevenzione del Gioco d'azzardo patologico, presieduto dall' ASL – Dipartimento Delle Dipendenze - a cui partecipano i Consorzi socio assistenziali – Iris e Cissabo -, il Comune di Biella, la Caritas, l'Associazione giocatori anonimi, il Consultorio familiare e su invito - di volta in volta - altre associazioni attive sulla prevenzione e sensibilizzazione della problematica

che il Tavolo di cui in premessa, in più occasioni ha fatto presente (anche a mezzo di comunicati stampa) che, al di là dei dati forniti dal Bollettino dell'Osservatorio Epidemiologico riferiti ai soggetti in terapia GAP, il numero delle persone coinvolte nel meccanismo del gioco compulsivo che non si sono ancora sottoposte a trattamenti di cura (cd. patologico sommerso), sta aumentando in maniera consistente

che la cura del Disturbo da gioco d'azzardo costa alla Sanità piemontese circa 1.350.000 euro l'anno con un impegno degli operatori pari al 5 % delle ore lavoro totali

che a parere degli esperti del Disturbo da gioco d'azzardo, la limitazione oraria ha l'importante funzione di influire in modo positivo sui meccanismi neurobiologici che sono alla base del desiderio compulsivo del giocatore, “raffreddandolo” e almeno temporaneamente interrompendolo

che nel periodo di disattivazione delle “macchinette”, il giocatore ha modo di ritrovare il contatto con la realtà e riattivare le funzioni del pensiero razionale e critico, uscendo dallo stato di “condizionamento” in cui l'esperienza del gioco lo ha fagocitato

Richiamati i riferimenti normativi e le altre considerazioni espresse nell'Ordinanza n. 2/2016

VISTI

- l'art. 50 del D.lgs. 18/8/2000 nr. 267;
- il R.d. 18/6/1931 nr. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.d. 6/5/1940 nr. 635, Regolamento di Pubblica Sicurezza;
- l'Ordinanza n. 2 del 11/7/2016

DISPONE

1. a parziale rettifica ed integrazione dell'ordinanza n. 2/2016, che gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art 110 comma 6, presenti all'interno dei luoghi di cui all'art. 2 comma 1) lett. b), c) e d) della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016, non potranno essere messi in funzione dalle ore 7.00 alle ore 9.00, dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 23.00 alle ore 01.00. In dette fasce orarie gli apparecchi devono quindi essere spenti e disattivati.
2. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.500 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, così come previsto dall'art 11 della LR n. 9 del 2/5/2016

COMUNICA

che contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune di Biella, l'interessato può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, in alternativa, può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

Da Palazzo Oropa, li 09/09/2016

IL SINDACO
Avv. Marco CAVICCIOLI

